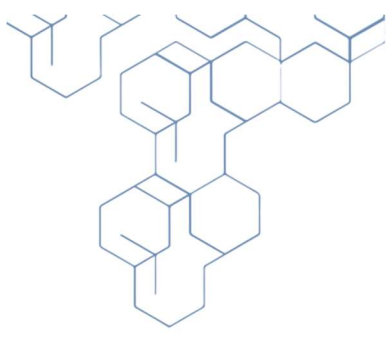





RIFIUTI E NON RIFIUTI nelle attività EDILI

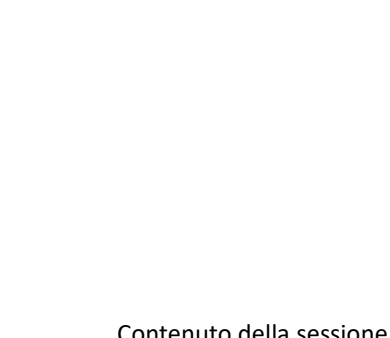
 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

1 GIUGNO 2020

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1

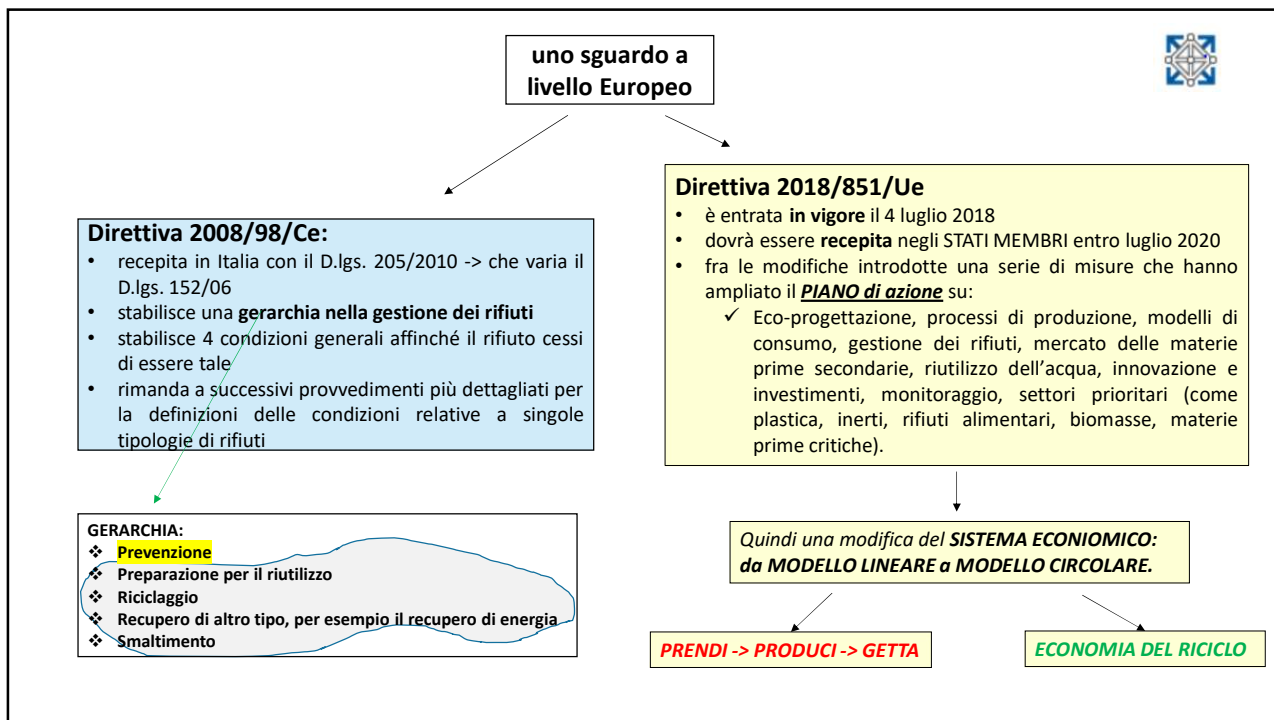



Contenuto della sessione

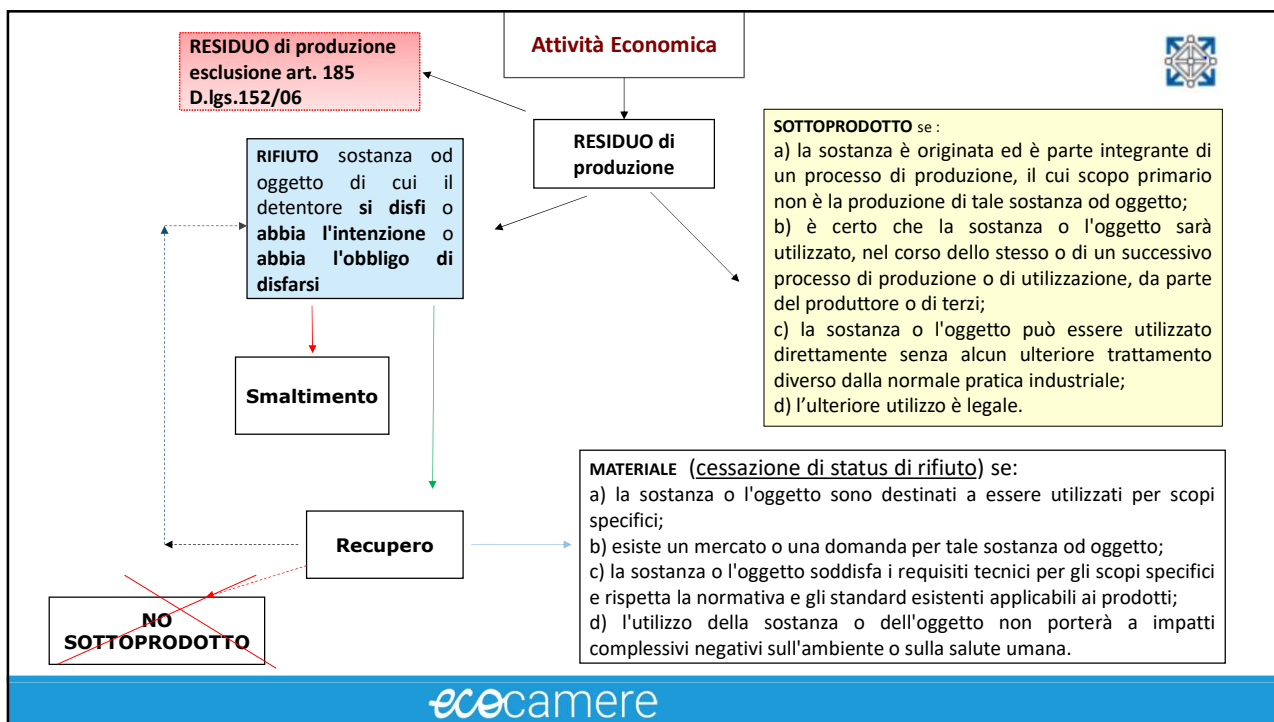
- Principi generali – definizioni – normativa
- Classificazione ed esclusioni
- Sottoprodotti (DM 264/2016)
- EOW (cessazione di status di rifiuto)
- Rifiuti e obblighi
- Le attività di gestione dei rifiuti: smaltimento e recupero
- Controlli e Sanzioni



2



3



4



FOCUS

Nel settore edile non si hanno solo rifiuti inerti che nascono a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni oppure di manutenzione, ma anche una serie di altri rifiuti generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali:

- oli esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
- cartucce di toner, carta (servizi);
- imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Ancora: se durante l'attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è importante darne subito comunicazione al responsabile, al fine di bloccare i lavori. A seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto...).

ecocamere

5



Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

E' stata modificata la definizione giuridica di produttore di rifiuti estendendola al **soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti**.

La conseguenza di questa modifica normativa è l'estensione della responsabilità derivante dall'attività da cui derivi la produzione di rifiuti.

ecocamere

6



FOCUS

Nell'attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il produttore del rifiuto; tale figura la si può identificare in:

- *colui che svolge le opere,*
- *il proprietario dell'area o dell'immobile*

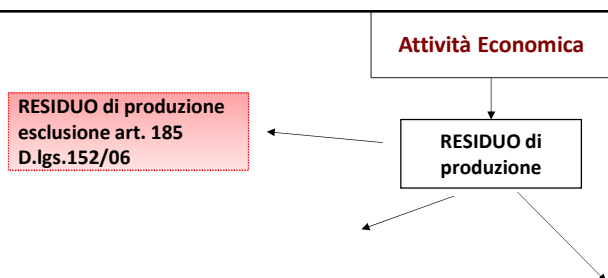
Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che possono essere così sintetizzati:

- dalla corretta modalità del deposito dei rifiuti, ad una corretta gestione di registri di carico e scarico, formulari, eventualmente Sistri,
- divieto di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti,
- per alcuni rifiuti è obbligatoria la predisposizione/presentazione del MUD;
- Il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una iscrizione all'Albo Gestori Ambientali,
- la scelta del soggetto (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto.

A tal fine è necessario predisporre **CONTRATTI** nei quali si possa individuare con estrema chiarezza **CHI FA CHE COSA**.

ecocamere

7



ecocamere

8



Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010



Sono esclusi:

•

• il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati,

• il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,

•

ecocamere

9

Attività Economica

RESIDUO di
produzione



SOTTOPRODOTTO se :

- a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale.

ecocamere

10



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 → *SOTTOPRODOTTI*



Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.



Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016



Dpr del 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (art. 4)

ecocamere

11



Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa **le condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
o che rispetta **i criteri stabiliti** in base all'articolo 184-bis, comma 2.

non rientra nell'ambito dei rifiuti

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

All'adozione di tali **criteri** si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria:

1. Rottami ferrosi- Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue

Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")

2. Vetro - Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue

Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")

ecocamere

12



Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: ESAUSTIVE e CUMULATIVE -> quindi compresenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti**, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere

13



DM 264/2016



il Regolamento definisce:

- alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006,
- la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto .

Il regolamento si rivolge:

a tutti i settori produttivi dai cui processi si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, non solo a quelli interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1. →

Il provvedimento NON si applica:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo.

IMPORTANTE

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di particolari tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo. (Art.3 DM 264/2016).

ecocamere

14



Residuo	Norme di riferimento	Operazioni ed attività
1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Regolamento Ce 1069/2009 • classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento Ce n. 142/2011): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga	Regolamento Ce 1069/2009 e normativa di attuazione	lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisico-meccanica

ecocamere

15



2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale • effluenti zootecnici;	Regolamento Ce 1069/2009 e normativa di attuazione	fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione
• paglia; • pula; • stocchi; • fieni e trucioli da lettiera. • residui di campo delle aziende agricole; • sottoprodotti derivati dall'espanto; • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica
3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); • sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); • sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);		lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

ecocamere

16



Scopo del decreto

*Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione
del DM 264/2016*

 **Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico**

Effetti giuridici

- le modalità di prova non sono esclusive
- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere i mezzi di prova in autonomia, nonché la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che possa in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto. **Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere** l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto **rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse** da quanto indicato dal DM 264/2016.

Il decreto è **vincolante** laddove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando **prevede specifiche norme di settore**.



17



Cassazione Penale 24 febbraio 2012, n. 7374

Lo scarnificato del manto stradale non può essere riutilizzato quale sottoprodotto ai sensi dell' articolo 184 bis. del D.lgs. 152/2006, poiché non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante .

Parzialmente modificata

Cons. Stato 6.10.2014, n. 4978

Il fresato d' asfalto

Può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014, ribadendo l' orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d' asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e sussistano tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) .

18



**Cassazione Penale Sez. feriale, sentenza 06-08-2015, n. 34284 (ud. 28/07/2015)
Il calcestruzzo invenduto non è un sottoprodotto**

Il materiale in questione non scaturisce dal processo produttivo come sottoprodotto e, nel momento in cui viene sottoposto a trattamento ha natura di rifiuto, cosicché le operazioni effettuate devono ritenersi correttamente qualificate come attività di recupero soggette ad obbligo di titolo abilitante.

Va conseguentemente affermato che costituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe. Tale materiale ha infatti natura di rifiuto e non di sottoprodotto.

19



**DL 12 settembre 2014, n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 → TERRE E ROCCE
DA SCAVO**

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (Articolo 8)



DPR 13 giugno 2017 n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017) in vigore dal 22/08/2017.

Il DPR 120/2017

Abroga il DM 10 Agosto 2012 n. 161

Modifica:

- Art. 184 bis, comma 2 bis D.lgs. 152/2006
- Art. 41 bis D.L. 69/13 – convertito L. 98/13

ecocamere

20



"terre e rocce da scavo":

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.

Dove

Il "**suolo**" è lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DL 25/01/2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28.

ecocamere

21



1. Il regolamento **non si applica** alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.lgs.152/06 (-> materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

ecocamere

22



Ai fini della loro definizione le terre e rocce da scavo per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
 - 1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 - 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere.

ecocamere

23



Il DPR 13 giugno 2017 n. 120

- disciplina le terre e rocce da scavo, ed è formato da 31 articoli e 10 allegati
- inserisce le terre e rocce da scavo nell'ambito dei sottoprodotti (art. 4) quando si verificano tutte le **condizioni previste**
- prevede delle modalità di utilizzo:
 - 1. al **CAPO II art.8** per **cantieri di grandi dimensioni**
 - 2. al **CAPO III art. 20** per **cantieri di piccole dimensioni**
 - 3. al **CAPO IV art. 22** per **cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA**.

Le terre e rocce **possono contenere materiali da riporto**, ma non superiore al 20% in peso (la metodologia di calcolo per la quantificazione dei materiali di origine antropica è indicata **sull'allegato 10**).

ecocamere

24



Quanto è contenuto nel **decreto 120/2017** è applicabile in tutti i cantieri, cantieri rientranti nella **definizione di cui all'art. 2**, prevedendo anche procedure amministrative e procedurali semplificate per ognuna delle tipologie di cantiere.

Art. 2:

t) **"cantiere di piccole dimensioni"**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

u) **"cantiere di grandi dimensioni"**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

v) **"cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a Via o Aia"**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06;

ecocamere

25



CHI SONO:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

ecocamere

26



Elementi caratterizzanti:

Piano di utilizzo

Dichiarazione di utilizzo art. 21

Deposito Intermedio

Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

ecocamere

27



Art. 2, comma 1 – definizione

f) «**piano di utilizzo**»: documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006, e dall'art. 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni** (allegato 5 – art.li 14,15,16,17).

Nel piano di utilizzo è indicata la durata dello stesso.

Art. 21

«**dichiarazione di utilizzo**»: la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, è attestata dal produttore tramite una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo** (di cui all'allegato 6 – art. 21):

al comune del luogo di produzione e

all'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente.

Assolve la funzione del piano di utilizzo per:

- *cantieri di piccole dimensioni,*

- *cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia (art. 22)*

ecocamere

28



Art. 5

Deposito Intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) **il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione** nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06, **oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche** nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al titolo V, della Parte IV, del D.lgs. 152/06
- b) **l'ubicazione e la durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21
- c) **la durata del deposito non può superare** il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21;
- d) **il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito** in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo
- e) **il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21** e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21.

ecocamere

29



Art. 5

Deposito Intermedio

2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei.

In caso di **variazione del sito** di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21, **viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e, pertanto, tali terre e rocce **sono gestite come rifiuti**, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.lgs. 152/06.

ecocamere

30



Art. 6

Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è **accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7**.

Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **alla copia del contratto** in forma scritta di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è **predisposta in triplice copia**, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il **proponente e l'esecutore siano soggetti diversi**, una **quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

ecocamere

31



Art. 7

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

1. **L'utilizzo delle terre e rocce da scavo** in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è **attestato** all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (allegato 8).

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è **resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, **anche solo in via telematica**, del modulo di cui all'allegato 8:

- all'Autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione
- al Comune del sito di produzione
- al Comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata **per cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21**.

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. **Il deposito intermedio non costituisce utilizzo.**

ecocamere

32



Art. 2 comma 1 lettera o

Normale Pratica Industriale

Operazioni, anche condotte singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche, nell'allegato 3 troviamo alcune indicazioni.....

Allegato 3



Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.

ecocamere

33



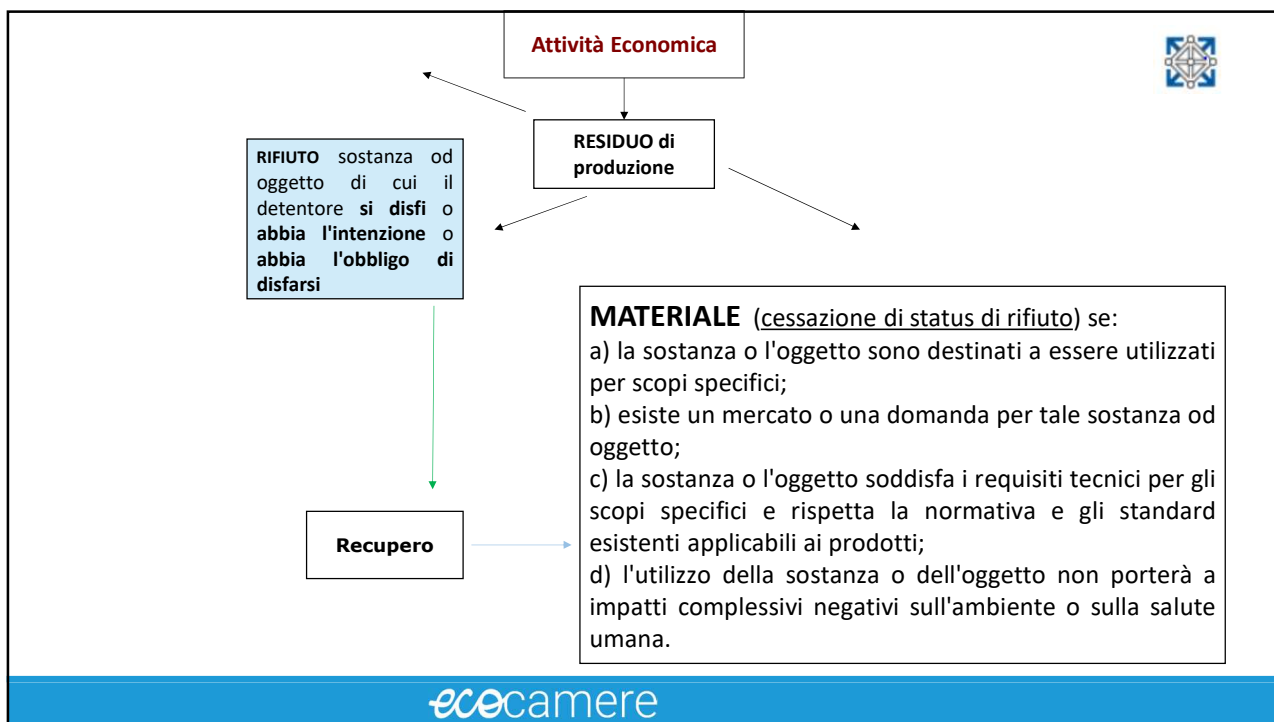
Per le terre e rocce qualificate rifiuti (codici EER 170504 e 170503*) il deposito temporaneo, effettuato come raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, deve rispettare le condizioni di cui all'art. 23 ed essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno,

Inoltre

Il deposito deve essere realizzato rispettando le norme tecniche che disciplinano le sostanze pericolose, evitando contaminazione delle matrici ambientali, con isolamento del suolo, protezione dell'azione del vento e dalle acque meteoriche e il convogliamento delle acque stesse.

ecocamere

34



35

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010 → Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), inclusa la valutazione visiva.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

ecocamere

36

Come devono essere i materiali prodotti dall'impianto di trattamento per essere definiti materie prime secondarie?

Le caratteristiche sono indicate dal DM 5.2.98, Allegato 1, sub 1, punto 7.1.4 (MPS per l'edilizia) che rinvia, per le specifiche merceologiche (cioè per quanto riguarda la granulometria e la percentuale di elementi estranei), a quanto indicato nell'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.



dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

37

dal
DM 5.2.98,
Allegato 1, sub 1

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

.....
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408].

7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.

7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

7.2.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];

b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];

c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];

d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];

e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.



7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

.....
7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

38



Conglomerato Bituminoso Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69

End of Waste per il conglomerato

Il decreto è composto da 6 articoli e 2 allegati:

è entrato in vigore il 3 luglio 2018,

disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,

identifica i rifiuti che vi possono rientrare,

stabilisce chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,

stabilisce chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,

Individua la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

1/6

ecocamere

39



Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso $\leq$ a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis Parte II o del Titolo I Capo IV Parte IV del D.lgs. 152/06

2/6

ecocamere

40

Criteri per la cessazione (art. 3), devono essere soddisfatti contemporaneamente:



a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

b) risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En13242 in funzione dello scopo specifico previsto

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 ↓

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:

- **b.2.1) Test sul campione** di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802
- **b.2.2) Test di cessione** sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso

3/6

ecocamere

41

Dichiarazione conformità / Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4)



Redatta al termine del processo produttivo di ogni lotto come in allegato 2 del Dm 69/2018 (modello dichiarazione di conformità)

Inviata attraverso raccomandata con avviso di ricevimento:

- all'Autorità competente e
- all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

Conservata dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Modalità conservazione del campione (art. 4)

Il produttore conserva il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato prelevato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

4/6

ecocamere

42



Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con **certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001**, rilasciata da organismi accreditati non devono presentare la dichiarazione di conformità e non devono attenersi alle modalità di detenzione dei campioni.

In alternativa è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il **rispetto dei requisiti** di cui all'articolo 3;
- b) **caratterizzazione del granulato di c.b.** secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
- c) **tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto** del produttore;
- d) **le destinazioni del granulato di c.b.** prodotto;
- e) **rispetto della normativa ambientale** e delle eventuali **prescrizioni riportate nell'autorizzazione**;
- f) **revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale**;
- g) **formazione del personale**.

Il sistema di gestione ambientale:

deve essere **certificato da un organismo terzo** accreditato ed

è **soggetto a verifiche** periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

5/6

ecocamere

43



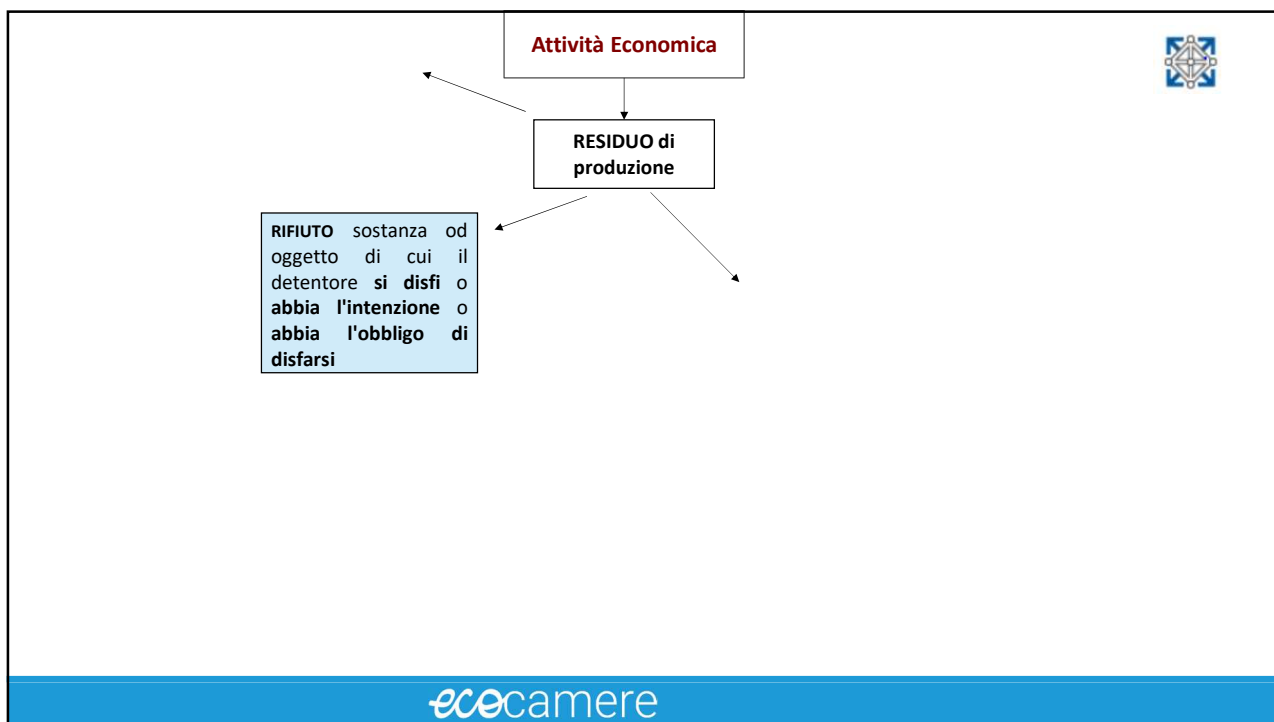
Norme transitorie e finali (art. 6)

Il granulato di c.b. prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche **conformi ai criteri** (art. 3 Dm 69/2018), attestate mediante **dichiarazione di conformità** (art. 4 Dm 69/2018).

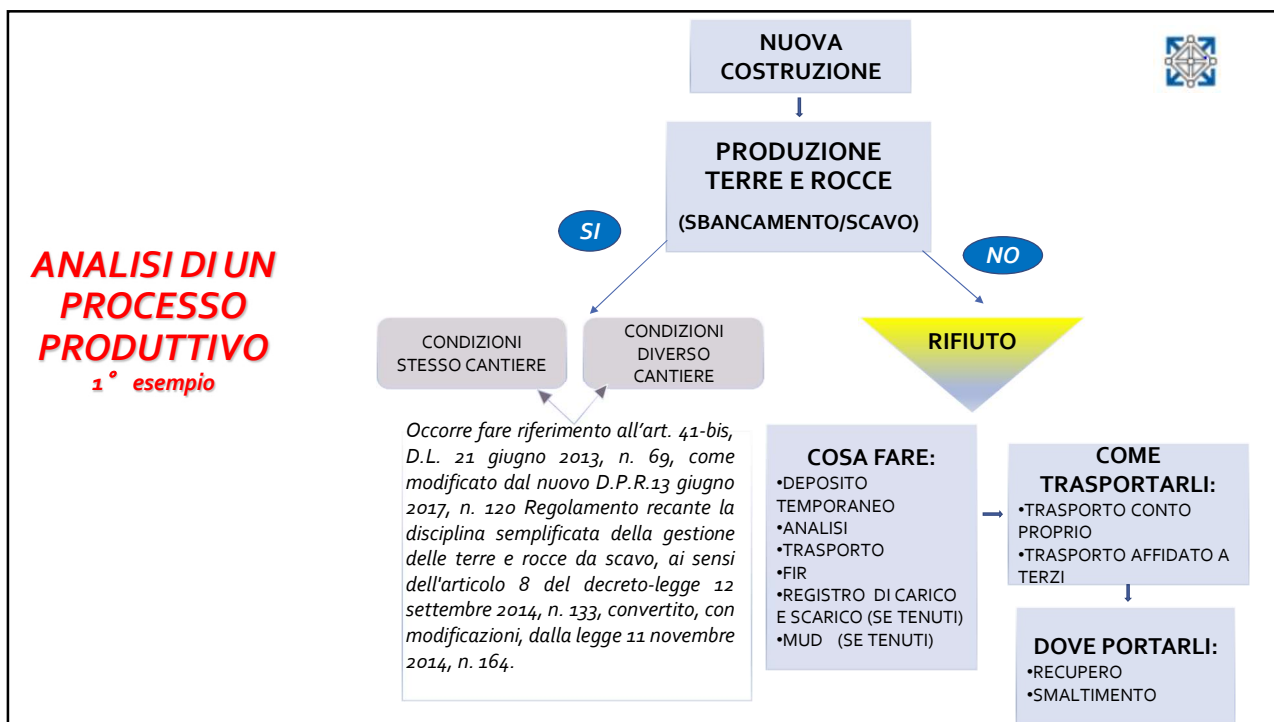
5/6

ecocamere

44

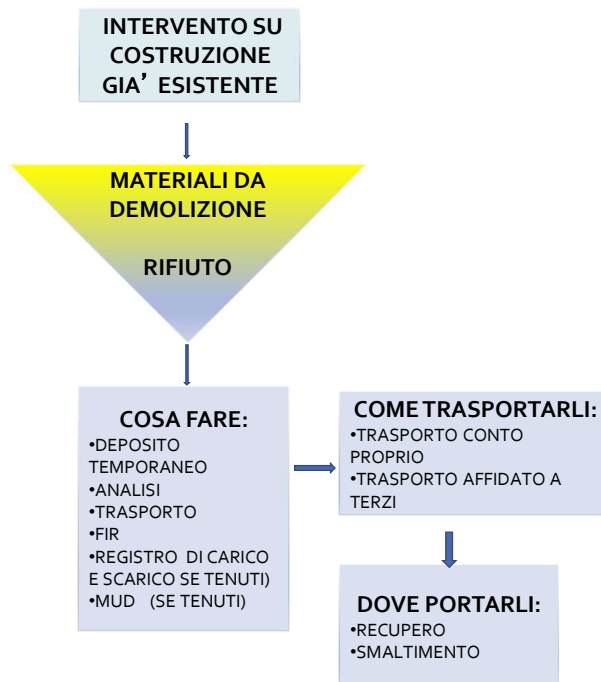


45



46

**ANALISI DI UN
PROCESSO
PRODUTTIVO**
2° esempio



47



Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' **rifiuto** " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

eco camere

48



Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

ecocamere

49



La giurisprudenza ci appare oggi maggioritaria nel ritenere quale produttore del rifiuto, "*di regola*", **l'impresa edile appaltatrice, non escludendo il committente (nuova definizione di produttore), ma escludendo il proprietario e il direttore dei lavori, salvo una diretta partecipazione di costoro nella commissione dell'illecito.**

Colui che produce rifiuti dalle proprie attività, ne risponde pienamente.

Dove il contratto di appalto **prevede** che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo viene individuato come produttore e il committente non ha obblighi di garanzia.

Dove invece il contratto di appalto **non prevede** l'operato in piena autonomia oppure se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento di oggetti dismessi (macchinari, serbatoi), già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività, allora il produttore del rifiuto è il committente.

In caso di **subappalto**: è prassi identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha gli obblighi di vigilanza.

ecocamere

50



CO-RESPONSABILITA'

Cassazione Penale 10.4.12, n. 13363

Emerge dall'esame degli art. 188, 193 e ss. D.lgs. 152/06.

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

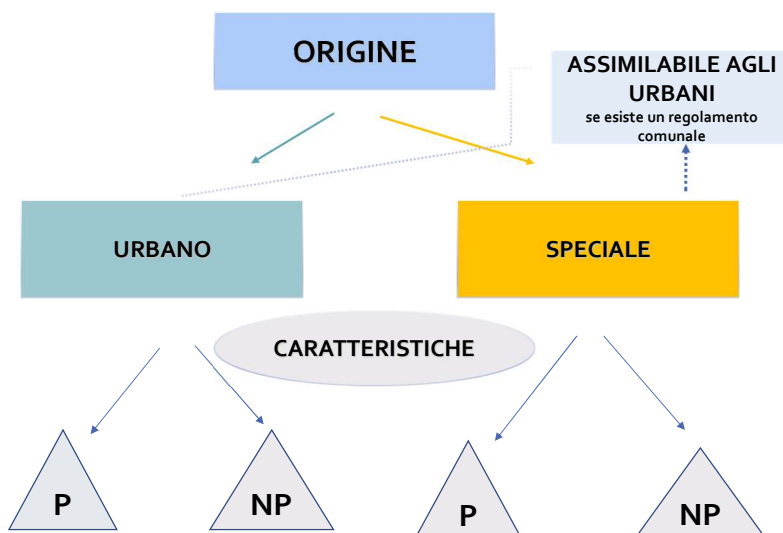
E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

ecocamere

51



Art. 184, comma 1, D.lgs. 152/2006



ecocamere

52



L'esatta **attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza** per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

ecocamere

53



Rifiuti tipici dell'attività edile, a titolo esemplificativo

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**

1701 cemento, mattoni, mattonelle e EERamiche

170101 cemento

170102 mattoni

170103 mattonelle

.....

1702 legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

170204* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

.....

.....

ecocamere

54



Diversi sono i rifiuti che si producono nell'ambito dell'attività edile (sono definiti all'art. 184, comma 3, D.lgs. 152/06: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis), ma oltre a quelli classici/scontati che troviamo all'interno della famiglia EER 17xxxx (intonaci, laterizi, calcestruzzo, cemento, piastrelle, ceramiche, ecc.), possiamo riscontrare anche:

- Terra e cemento / vetroresina
- Scarifica del manto stradale
- Dragaggi marittimi
- Veicoli fuori uso
- Oli motore
- Liquidi per impianti idraulici
- Batterie
- Parti meccaniche
- Pneumatici
- Attrezzatura dell'impresa
- Toner, materiali per stampanti e fotocopiatrici
- Imballaggi
- Bagni chimici

ecocamere

55



Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006 → deposito temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti e il **deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti** o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.



CANTIERE: all'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito. Quindi attenzione ai vari subappalti che vengono effettuati

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.



Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze pericolose (per i pericolosi) e le norme per l'imballaggio e l'etichettatura sempre per i pericolosi.

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e/o quantitativo, la data di produzione del rifiuto, rendendole rilevabili attraverso registri di carico e scarico o registri di cantiere.

ecocamere

56



Il deposito temporaneo

Disciplina COVID 19

Approvato con legge di conversione il DL 18/2020 (Cura Italia) il 24/04/2020 l'art. il deposito temporaneo:

Il deposito è consentito fino ad un massimo quantitativo di 60 mc di rifiuti, di cui 20 mc pericolosi ed il limite temporale massimo non può avere una durata superiore ai 18 mesi.

ecocamere

57



Cassazione Penale 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa; a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cassazione Penale, sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall'art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".

la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l'unica condizione posta dall'art. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

58



Le analisi sui rifiuti sono previste:

Art. 8 del D.M. 05.02.1998 – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

Art. 7 del D.M. 161/2002 - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f) – relativo alle discariche dei rifiuti.

Disposizioni particolari possono essere previste nel dispositivo dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Nei suddetti articoli sono specificate:

- le modalità esecutive delle stesse,
- il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti e quando la normativa specifica lo richiede.
- altre indicazioni tipiche di ciascuna delle norme indicate.

ecocamere

59



Il test di cessione è una delle analisi richieste per qualificare un rifiuto e per stabilire le modalità di gestione.

Per i rifiuti da destinare in discarica il test prevede un trattamento con acqua di grado analitico con un rapporto rifiuto secco/acqua 1 kg/10 L.

(D.lgs. 36/03 - ALLEGATO 1) **La caratterizzazione** consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti realizzata sulla base della raccolta di tutte le informazioni per un corretto smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

ecocamere

60

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

4) chi effettua attività di intermediazione e commercio

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico.

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Ubicazione/conservazione -> tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

I modelli da utilizzare sono quelli definiti nel DM 1 aprile 1998 n. 148:

MODELLO A (per i produttori).



**REGISTRO
DI CARICO
E SCARICO**

61

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti (ove tale adempimento sia svolto).

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere **emessi da apposito bollettario** a ricalco conforme alla norma;
- 2) qualora siano **utilizzati strumenti informatici**, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono predisposti da **tipografie autorizzate dal Ministero** delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n. 627/78;
- 4) riportano indicazione degli **estremi dell'autorizzazione** su ciascun modulo;
- 5) la **vendita** da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono **numerati progressivamente** con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n. 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati inerenti all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.



FORMULARIO

62



L'impresa edile:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO



per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di scavo e demolizione (anche di cantiere) è **esonerala** dalla tenuta del registro di carico e scarico [articoli 189 e 190 D.lgs. 152/06], per la stessa attività produttrice di rifiuti pericolosi non ci sono esclusioni in merito alla tenuta **dei registri** (es. cemento – amianto, olii, batterie).

Attenzione alle attività accessorie: Per esempio nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto si dovrà compilare il registro di carico e scarico e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

Attenzione: I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.



Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da formulario.

ecocamere

63



La deroga prevista dagli articoli 230 e 266 comma 4 D.lgs. 152/06 è applicabile ai rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da attività di manutenzione?

NON AUTOMATICAMENTE

Nell'ambito delle attività di manutenzione, soggette al parziale regime di favore, è logico far rientrare solo quelle che, oltre alle caratteristiche dimensionali/strutturali, abbiano anche quelle qualitative.

E' applicabile solo nel caso le attività di costruzione e demolizione siano effettuate da parte della ditta su infrastrutture pubbliche, oppure su infrastrutture a rete o degli impianti per l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Vanno inoltre considerate le indicazioni contenute all'art. 230 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" o per attività di manutenzione all'art. 266 comma 4 dello stesso decreto.

ecocamere

64

Cassazione Penale, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, D.lgs. 152/06, bensì in quella "specificata" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – **relativa altresì a nuovi allacciamenti**.

Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione.

Sentenza n 50129 del 7/11/2018 - Differenza tra manutenzione edilizia ordinaria e manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica -- Nell'ambito delle speciali categorie di rifiuti, l'art. 230 del D.lgs. n. 152/06 disciplina quelli derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture, non potendosi ritenere tali i rifiuti derivanti dalla svolgimento della ordinaria attività di manutenzione edilizia, **ma solo quelli derivante dalla manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica**.

Quindi la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti dalla svolgimento della normale attività di manutenzione edilizia è quella ordinaria, e non quella particolare contenuta negli art. 230 c.1 e all'art. 266, c. 4, del medesimo decreto.

Per il giudice sarebbe inaccettabile la conseguenza che il produttore di rifiuti potrebbe sia lasciarli sul luogo di produzione indefinitamente, in tal modo impedendo ai medesimi di acquisire la qualifica normativamente significativa di rifiuti, sia, addirittura, trasferirli, senza che gli stessi acquistino la qualifica di rifiuti, dal luogo di loro produzione verso un luogo diverso dalla sua sede o domicilio.

65

TRASPORTO ILLECITO

Cassazione Penale III n. 5312 del 4/02/2008

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. 1, D.lgs. 152/06) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

Cassazione Penale III n. 25352 del 27/06/2012

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D.lgs. 152/2006, che sanziona la continuità della attività illecita.

Cassazione Penale III n. 41464 del 24/10/2012

Per la configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 256 D.lgs. 152/2006 non è necessario che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.

66

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Cassazione Penale, Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06 gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.lgs. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C del D.lgs. 152/06 non è per nulla esaustivo).

67

Frantumazione inerti, l'impianto mobile va autorizzato dalla Regione

La Cassazione conferma che gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti dai cantieri edili di demolizione devono munirsi dell'autorizzazione prevista dall'**art. 208, comma 15**, D.lgs. 152/2006.

Secondo la **Suprema Corte (sentenza 28205/2013)**, che richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei *"casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee"* **non è applicabile agli impianti di frantumazione inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali"**.

La norma è assolutamente chiara nell'**affidare alla ditta proprietaria dei macchinari** sia il compito di **richiedere l'autorizzazione alla Regione**, sia quello di **comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione**.

La Cassazione ha quindi confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti inflitta al responsabile noleggiante (oltretutto "a caldo") il macchinario di frantumazione non autorizzato, escludendo che la condotta illecita fosse ascrivibile al solo titolare della ditta utilizzatrice.

68



Art. 192 D.lgs. 152/2006: divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo **sono vietati**.
2. E' altresì **vietata l'immissione** di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 **è tenuto a procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora **la responsabilità del fatto illecito** sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ecocamere

69

DEPOSITO INCONTROLLATO

Cassazione Penale III n. 15593 del 19/04/2011

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/06) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Cassazione Penale n. 12476 del 3 aprile 2012

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 256, c. 1, D.lgs. 152/06) lo stoccaggio, in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria). Il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido.

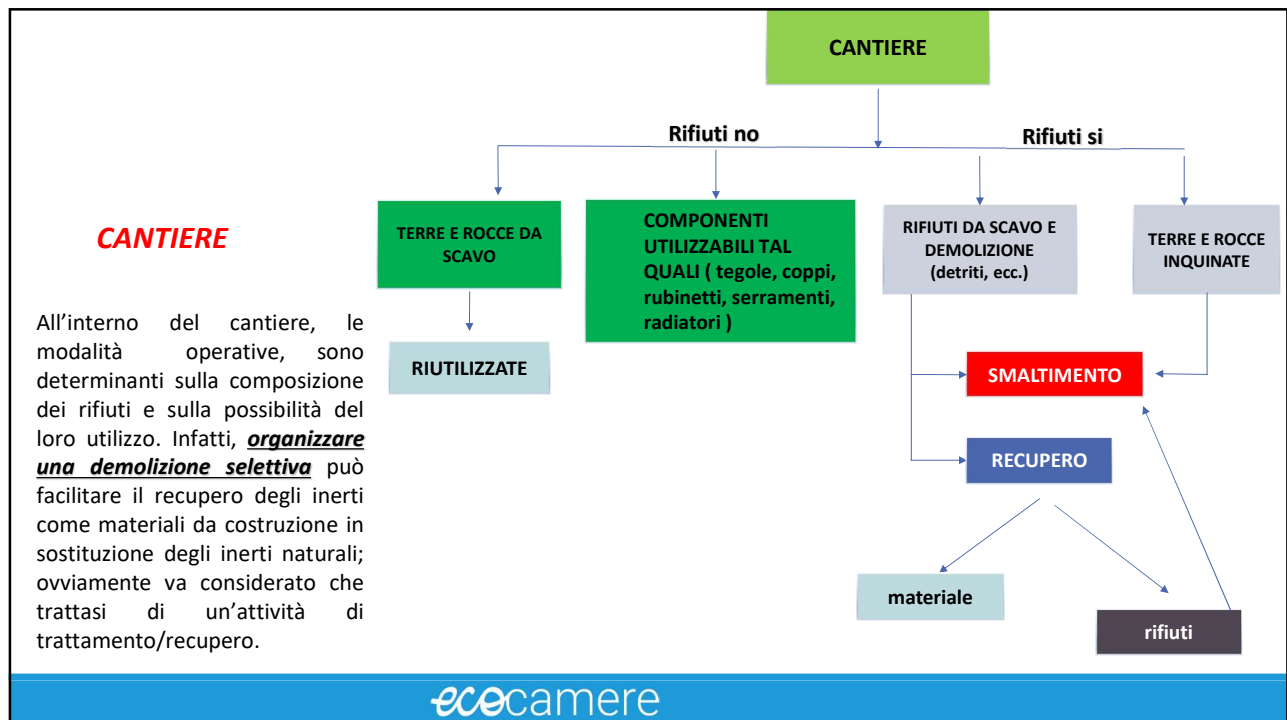
70

Corte di Cassazione, sezione III, n. 35569 sentenza del 19 luglio 2017
Smaltimento abusivo dei rifiuti

Responsabilità dell'appaltatore

Quando il rifiuto è abbandonato dall'impresa/ente che lo ha prodotto, perché ne risponda il titolare/legale rappresentante della diversa impresa/ente che ha commissionato i lavori, è necessario che questi si sia inserito a qualsiasi titolo nell'attività di produzione o gestione del rifiuto.

71



72



73